

“REGOLAMENTO PER LE COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI NELLE ATTIVITÀ PART-TIME DELL’UNIVERSITÀ DI CAMERINO

(Emanato con decreto rettorale n. 759 del 21 ottobre 2005

Modificato con decreto rettorale n. 31 del 29 novembre 2007 e n. 1 del 6 novembre 2012)

Art. 1

Le collaborazioni a tempo parziale nell’Ateneo

1. L’Università di Camerino disciplina con il presente Regolamento forme di collaborazione degli studenti in attività a tempo parziale connesse ai servizi resi dall’Ateneo, come previsto all’art. 11 *del D.Lgs. 29/03/2012 n. 68*.

Da tali attività sono escluse quelle inerenti alla docenza di cui all’art. 12 della Legge 341/90, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative.

2. L’assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel budget di Ateneo che possono essere integrate con eventuali contributi finanziari finalizzati di enti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

3. Le attività per le quali gli studenti potranno prestare la loro collaborazione, organizzate in modo da favorire la partecipazione degli studenti frequentanti nelle sedi collegate, sono identificate nelle seguenti aree, ferme restando le limitazioni di cui al comma 1:

- a) attività di collaborazione inerenti il funzionamento dei servizi rivolti agli studenti;
- b) attività di collaborazione inerenti i servizi di valutazione della qualità della didattica e della ricerca;
- c) attività di collaborazione inerenti i servizi connessi ai processi di trasferimento tecnologico, di collegamento con il territorio e di internazionalizzazione;
- d) attività di collaborazione inerenti a funzionamento e agibilità delle biblioteche o raccolte librerie, nonché degli spazi riservati ad attività di studio o didattiche;
- e) attività di collaborazione tecniche per l’agibilità, la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative e per la preparazione di materiale divulgativo e didattico;
- f) attività di collaborazione per i servizi informativi, di supporto alle segreterie studenti e alle iniziative culturali e promozionali dell’Ateneo;
- g) attività di supporto ai manager didattici e amministrativi consistente nel dare informazioni di carattere generale agli studenti, aggiornamento di tabelle e database, catalogazione di documenti.

4. Le collaborazioni degli studenti in attività a tempo parziale non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

5. Le prestazioni di ciascuno studente non possono superare le 200 ore per ogni anno accademico.

Art. 2

Determinazione e ripartizione delle collaborazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, delibera entro il mese di settembre l’ammontare del fondo da iscrivere nel budget per le attività part-time degli studenti che si svolgeranno nell’anno seguente, ed il corrispettivo orario delle prestazioni.

2. Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione composta da: il Rettore o un docente suo delegato che la presiede, il Direttore Amministrativo o un funzionario suo delegato, un docente e tre rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Accademici.

3. La Commissione entro il mese di ottobre provvede:

- alla determinazione del numero di collaborazioni da bandire (sulla base del budget e del corrispettivo orario stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed attenendosi al principio che le prestazioni degli studenti non possono eccedere la durata di 200 ore);
- alla definizione dei criteri di ripartizione delle collaborazioni tra le strutture dell'Ateneo;
- alla formulazione di una proposta al Consiglio di Amministrazione di un piano di utilizzo delle collaborazioni disponibili da approvarsi entro la seduta di ottobre; nella definizione della proposta la Commissione dovrà tener conto della programmazione generale delle attività dell'Ateneo nell'anno successivo e di eventuali carenze di personale;
- alla stesura del bando di selezione da integrarsi con il piano di utilizzo delle collaborazioni disponibili approvato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Requisiti di ammissione e bando di selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione per l'assegnazione delle collaborazioni tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Università di Camerino entro il termine di scadenza previsto annualmente:

a) che non siano iscritti al I anno (tale limitazione non si applica agli iscritti alla Laurea Magistrale);

b) nella cui carriera universitaria risulti, al momento della presentazione della domanda, al massimo una sola iscrizione ad un anno fuori corso o ripetente;

c) che abbiano superato, al 31 ottobre, ed al 20 novembre per i soli iscritti alla Laurea Magistrale biennale, almeno la metà dei crediti previsti dal piano di studi prescelto, conteggiati con riferimento all'anno di immatricolazione ed ipotizzando la continuità della carriera.

2. Non sono ammessi gli studenti già in possesso di altro Diploma di Laurea o Diploma Universitario, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di Ricerca ed ai Master e coloro che, nell'anno precedente, abbiano avuto un giudizio negativo rispetto alla loro prestazione di attività di collaborazione.

3. Entro il mese di novembre viene pubblicato il bando annuale di selezione che conterrà le norme ed i termini per la presentazione delle domande da parte degli studenti, ai fini del conferimento delle collaborazioni previste nel presente regolamento.

Il bando di selezione verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione, redatte su apposito modulo, devono essere presentate all'ufficio competente entro i termini indicati nel bando e devono contenere, tra l'altro, l'indicazione delle preferenze relativamente alle collaborazioni bandite.

2. La dichiarazione del possesso delle competenze tecniche, linguistiche ed attitudinali eventualmente richieste per lo svolgimento delle collaborazioni per cui si esprime preferenza è condizione necessaria per concorrere all'assegnazione delle stesse.
3. Le domande di partecipazione devono essere interamente compilate e devono contenere tutti gli elementi necessari alla predisposizione delle graduatorie.
4. Eventuali domande pervenute oltre i termini di presentazione o incomplete non sono prese in considerazione.

Art. 5

Formazione della graduatoria e sua validità

1. Verrà predisposta una graduatoria di merito generale d'Ateneo, secondo i criteri indicati al seguente comma 2. A parità di merito verrà data precedenza agli studenti con indicatore ISEE più basso. Le competenze linguistiche, informatiche e l'esperienza ERASMUS, opportunamente documentate, costituiranno titolo per l'attribuzione di ulteriore punteggio.
2. La graduatoria sarà formulata valutando ordinatamente i seguenti elementi:
 1. si calcolerà il rapporto percentuale (valore A) tra i crediti acquisiti e i crediti previsti dal piano di studio prescelto, conteggiati con riferimento all'anno di immatricolazione;
 2. si determinerà la votazione media (valore B) conseguita negli esami sostenuti espressa in centesimi; ai fini di tale calcolo, le votazioni conseguite con lode saranno conteggiate come 30,5 (in ogni caso la votazione media non potrà essere inferiore a 24/30);
 3. il punteggio da attribuire allo studente sarà dato dal risultato della formula $A \times 0,51 + B \times 0,49$Alla formazione del valore A concorrono anche i CFU acquisiti con le idoneità.
3. La graduatoria è approvata in via provvisoria con disposto del Direttore Amministrativo ed è resa nota mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
4. Eventuali ricorsi avverso i risultati della graduatoria da parte degli studenti interessati debbono essere presentati al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione, il quale si pronuncia in via definitiva entro i successivi 5 giorni. Trascorsi i suddetti termini la graduatoria diventa definitiva.
5. La graduatoria part-time, divenuta definitiva, ha validità fino alla data di pubblicazione della graduatoria per l'anno successivo.

Art. 6

Assegnazione e affidamento delle collaborazioni

1. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, sono resi noti i nominativi degli studenti cui sono assegnate le collaborazioni bandite.
2. L'assegnazione delle collaborazioni agli studenti viene effettuata in ordine alla graduatoria generale d'Ateneo, tenendo conto delle preferenze indicate dagli studenti nella domanda di partecipazione.
3. L'affidamento delle collaborazioni avviene mediante una lettera d'incarico cui sono allegati il modello per il prospetto orario dell'attività svolta e il modello per la liquidazione del compenso a favore dello studente,

contenenti: le generalità dello studente assegnatario, il domicilio ed il codice fiscale, l'anno e il corso al quale è iscritto; l'oggetto, il monte ore, il periodo e l'orario della collaborazione; il corrispettivo orario stabilito dal Consiglio di Amministrazione; l'importo totale del corrispettivo e le modalità di pagamento, l'indicazione che la prestazione è disciplinata dal Regolamento vigente nell'Ateneo.

La lettera d'incarico ed i modelli sopra indicati dovranno essere firmati dal responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la collaborazione e contestualmente sottoscritti, come atto di accettazione, dallo studente assegnatario.

4. Per lo svolgimento dell'attività di collaborazione part-time è condizione necessaria che l'assegnatario mantenga lo status di studente. L'incarico si intende risolto a seguito di qualsiasi sopraggiunto evento che faccia decadere l'assegnatario dalla qualifica di studente (es.: rinuncia, laurea, trasferimento) oppure per i motivi indicati al successivo art. 10.

In caso di decadenza allo studente sarà liquidata la somma relativa al monte ore effettivamente svolto.

5. Prima della sottoscrizione della lettera d'incarico, i responsabili delle strutture potranno, mediante colloquio, verificare il possesso da parte dello studente delle competenze specifiche richieste nel bando per lo svolgimento della collaborazione.

6. Sono ammessi spostamenti degli studenti fra le varie strutture universitarie per motivate esigenze di servizio e previo parere favorevole dei responsabili delle strutture interessate.

Art. 7

Vigilanza sull'attività svolta dallo studente

1. La vigilanza sulla corretta esecuzione della prestazione affidata è demandata al medesimo responsabile della struttura, il quale, nei casi di inadempienza e in tutti i casi previsti al successivo art. 10 dovrà informarne il Rettore per i provvedimenti opportuni.

Art. 8

Il corrispettivo

1. Il corrispettivo orario delle collaborazioni è esente da imposte (art. 11 comma 3, D.Lgs. 29/03/2012 n. 68).

2. Il corrispettivo è liquidato al termine della prestazione, a seguito dell'invio ai competenti uffici dei documenti relativi all'attività svolta dallo studente.

Art. 9

Copertura assicurativa

1. L'Università provvede, con fondi del proprio budget, alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione con le modalità previste nel presente Regolamento (art. 11 comma 3, D.Lgs. 29/03/2012 n. 68).

Art. 10

Revoca dell'incarico

1. La revoca dell'incarico avviene con disposto del Direttore di Area, su proposta del responsabile della struttura, per i seguenti motivi:

- per inidoneità, anche sopravvenuta, dello studente alla collaborazione richiesta;
- per applicazione di provvedimento disciplinare più grave della censura;

- per notevoli inadempienze nell'esecuzione della prestazione.

Il compenso, in questi casi, potrà essere corrisposto in proporzione alla prestazione resa ove l'obiettivo sia stato parzialmente raggiunto.

2. Per gli incarichi di cui è avvenuta la cessazione, in seguito a revoca o decadenza, i responsabili delle strutture potranno richiedere la sostituzione dello studente per il residuale numero di ore previste attingendo alla graduatoria interessata.

3. Eventuali contestazioni potranno essere esaminate e decise, su richiesta motivata dello studente, dalla medesima Commissione di cui all'art 2 del presente Regolamento.

Art. 11

Attivazione di collaborazioni al di fuori del bando

1. Una qualunque unità didattica, di ricerca o di servizio ha facoltà di richiedere, in qualunque periodo dell'anno, l'attivazione di collaborazioni part-time degli studenti al di fuori del bando annuale di selezione.

In tal caso gli oneri relativi alle prestazioni sono interamente a carico della struttura richiedente.

2. La richiesta di attivazione deve essere inviata agli uffici competenti almeno 10 giorni lavorativi prima della data presunta di inizio delle attività e deve contenere le seguenti informazioni: il motivo della richiesta, il numero di studenti necessari per lo svolgimento dell'attività, l'ammontare delle ore da affidare a ciascuno studente, il periodo della collaborazione e la distribuzione delle ore durante il periodo, il tipo di attività prevista, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le eventuali conoscenze specifiche richieste per lo svolgimento della collaborazione, i fondi di bilancio cui attingere la relativa spesa.

3. L'individuazione degli studenti cui assegnare le collaborazioni viene effettuata attingendo alla graduatoria in vigore alla data della presentazione della richiesta.

4. Anche per questo tipo di collaborazioni vale quanto disposto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente